



COMUNE DI SIRACUSA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria

CONVOCAZIONE

SEDUTA Pubblica

N. 351

OGGETTO

Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di P.S.

Adunanza del 24/10/89

Presidente il Sig. Avv. Salvatore Barberi

Segretario il Sig. Dott. Giuseppe Bellistri

Consiglieri in carica:

1) Accolla Massimo; 2) Adorno Ermanno; 3) Anastasi Vittorio; 4) Antonuccio Aldo; 5) Artale Giuseppe; 6) Augello Giovanni; 7) Barberi Salvatore; 8) Battaglia Sebastiano; 9) Bosco Vincenzo; 10) Cannata Carmelo; 11) Cannizzo Giuseppe; 12) Cavallaro Mario; 13) Ciancio Mario; 14) Cirillo Francesco; 15) Cirone Maria; 16) Corallo Salvatore; 17) Cugno Pasquale; 18) Di Giovanni Ettore; 19) Di Raimondo Vincenzo; 20) Firenze Gaetano; 21) Formica Salvatore; 22) ~~Foti~~ ~~Burgi~~; 23) Gallitto Francesco; 24) Genovese Giuseppe; 25) Genovesi Giovanni; 26) Giansiracusa Sergio; 27) Gilistro Litterio; 28) Granata Benedetto; 29) Greco Francesco; 30) Guglielmino Guglielmo; 31) Latina Salvatore; 32) Leone Francesco; 33) Lo Bello Concetto; 34) Lo Curzio Giuseppe; 35) Magliocco Giuseppe; 36) Malfitano Antonio; 37) Mascitelli Alberto; 38) Montalto Amedeo; 39) Monterosso Emanuele; 40) Musumeci Mauro; 41) Pulvirenti Filippo; 42) Reale Glauco; 43) Rizza Giambattista; 44) Rizza Giancarlo; 45) Salvo Aldo; 46) Scandurra Biagio; 47) Spagna Fausto; 48) Staropoli Antonio; 49) Tanasi Francesco; 50) Zito Antonino. Vanella Giuseppe

Consiglieri assenti:

Firenze-Giansiracusa-Greco-Lo Curzio-Magliocco-Musumeci-Pulvirenti-Rizza GB.

Il Presidente sottopone all'attenzione della
Assemblea l'argomento iscritto al n°42 dell'o.d.g.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno
4/3/87 n° 145 dettante norma concernente l'armamento
degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali
è conferita la qualità di agente di pubblica sicurez
za;

Rilevato che ai sensi dell'art.2 e dell'art.12
del predetto Decreto occorre regolamentare la mate-
ria in questione prevedendo anche la istituzione
dell'armeria della Polizia Municipale;

Il Consiglio, in questa sede, è chiamato a de-
liberare in merito. Pertanto, il Presidente da let-
tura dello schema di Regolamento e poichè nessun
Consigliere chiede la parola propone di passare al-
la votazione che deve intervenire singolarmente per
ogni articolo.

Effettuate le votazioni per i singoli articoli
e per il Regolamento nel suo complesso il Presidente,
con l'assistenza degli scrutatori nominati, accerta
e proclama l'unanimità dei consensi dei 42 Consiglie-
ri presenti e votanti.

Pertanto

IL CONSIGLIO

per effetto delle predette votazioni

DELIBERA

Approvare il Regolamento concernente l'armamento
degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali
è conferita la qualità di agente di Pubblica Sicurezza
za nel seguente testo:

ART. 1

Armi in dotazione

L'armamento della Polizia Municipale, ai fini e per
gli effetti delle disposizioni della legge 7 marzo 1986,
n°65 e del Decreto del Ministero dell'Interno in data
4 marzo 1987 n°145, è effettuato a cura e spese della
Amm.ne Com.le.

Le armi in dotazione alla Polizia Municipale sono
le seguenti:

- a) pistola semiautomatica "Beretta" cal.7.65 per il
personale maschile;
- b) pistola semiautomatica "Beretta" cal.6.35 per il

CITTA' DI SIRACUSA

Intercalare di deliberazione del Consiglio Comunale

1

personale femminile.

c) sciabola per servizio di "guardia d'onore".

ART. 2

Istituzione dell'armeria

Nei locali del Comando è istituita l'armeria della Polizia Municipale, in apposita locale consentita dalle disposizioni in vigore, in cui sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento.

L'accesso all'armeria è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore delegato, al Comandante del Corpo, al consegnatario dell'armeria e al personale addetto ai servizi connessi.

ART. 3

Servizi da svolgere con armi in via continuativa

Tutti i servizi di polizia municipale vanno svolti, di norma in via continuativa con l'arma individuale avuta in dotazione.

E' data facoltà al Comandante del Corpo di privare temporaneamente dell'arma il dipendente che dimostri di non possedere i requisiti fisici per l'assolvimento di tutti i servizi istituzionali.

Tale facoltà è data qualora a carico del dipendente venga iniziato procedimento penale per ogni qualsiasi causa o che egli venga sospeso dal servizio.

ART. 4

Assegnazione dell'arma.

L'assegnazione dell'arma è effettuata solo al personale in possesso della qualifica di "agente di pubblica sicurezza" di cui all'art.5 della legge 7 marzo 1986 n° 65.

Il dipendente, per giustificare il porto dell'arma in dotazione deve avere sempre con se il tesserino di riconoscimento.

I provvedimenti di assegnazione dell'arma in via continuativa devono essere comunicati al Prefetto.

L'arma assegnata deve essere varsata immediatamente all'armeria, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di lavoro e tutte le volte che sia disposto dall'Amministrazione o dal Prefetto con provvedimento motivato.

ART. 5

Dotazione

Le armi ed il munizionamento in dotazione al Corpo vengono custodite nell'armeria di cui all'art.2.

Il numero delle armi in dotazione al Corpo varierà con il variare dell'organico dei dipendenti, maggiorato del 5%.

Il provvedimento di eventuale nuova dotazione di armi dovrà essere comunicato al Prefetto.

ART. 6

Porto dell'arma

L'arma in dotazione può essere portata solamente nello ambito del territorio comunale.

E' consentito il porto dell'arma fuori dal territorio del Comune nei seguenti casi:

- Flagranza di reato accertato nell'ambito territoriale del Comune;
- Per raggiungere dal proprio domicilio, autorizzato fuori Comune, il luogo di servizio e viceversa;
- Per l'espletamento di servizi presso altri Comuni e per servizi di collegamento, se autorizzati;
- Per i servizi di soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi in particolari occasioni qualora venga specificatamente richiesto dal Sindaco del Comune interessato.

E' vietato portare un'arma diversa da quella avuta in dotazione.

L'arma in dotazione può essere portata anche fuori servizio, indossando abiti civili ed in quest'ultimo caso non dovrà essere visibile.

ART. 7

Consegnatario dell'armeria

Con provvedimento del Sindaco, su proposta del Comandante del Corpo, sono nominati un consegnatario ed un sub-consegnatario dell'armeria di cui all'art.2. Questo ultimo collabora con il consegnatario per la disciplina delle operazioni di competenza e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

ART. 8

Funzionamento dell'armeria

Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a

chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

Le munizioni sono conservate in armadi metallici, distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.

Le chiavi di accesso ai locali-armeria e agli armadi metallici, durante l'orario di servizio sono tenute dal consegnatario, durante le altre ore, in apposita cassaforte dal Corpo dentro un contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono tenute dal consegnatario..

Copia di riserva delle chiavi è conservata a cura del Comandante del Corpo di Polizia Municipale in busta sigillata controfirmata dal consegnatario, in cassaforte o armadio corazzato.

L'armeria è dotata di registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Sig. Questore.

Altro registro dovrà riportare i movimenti di armi e munizioni e le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante del Corpo.

Le ispezioni settimanali e mensili, le eventuali riparazioni delle armi ed i materiali occorrenti per la manutenzione, devono essere riportate su altro registro con pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante del Corpo.

ART. 9

Controlli e sorveglianza.

I controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alla risultanze del registro di carico e scarico.

L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

La sorveglianza esterna alle armerie è effettuata da appartenenti al Corpo attraverso ripetuti sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoria di cui è munita la porta d'accesso. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi è riportata su apposita tabella affissa all'esterno del locale.

Il Sindaco, l'Assessore delegato, il responsabile del Corpo della Polizia Municipale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

ART. 10

Doveri del consegnatario di armeria

Il consegnatario di armeria cura con la massima diligenza:

a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui connesse ai sensi degli articoli precedenti;

b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;

c) la tenuta dei registri e della documentazione;

d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di armeria.

Egli collabora con il Comandante del Corpo per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessità.

ART. 11

Addestramento

Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo avere conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Comune di Siracusa, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle regioni, può stipulare apposita convenzione con la sezione del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti e comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del Comune e dei Comuni limitrofi, ovvero possono costituire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale.

Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli addetti alla polizia municipale nonché, previa apposite convenzioni con l'ente o comando di appartenenza, i dipendenti di altri Corsi o servizi di Polizia Municipale che per ragioni del loro servizio debbono prestare servizio con armi.

Oltre quanto previsto dalla legge 28 Maggio 1981 n°286, contenenti disposizioni per la iscrizione alle sezioni di tiro a segno nazionale, il Sindaco può disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli tra essi che svolgono particolari servizi.

I corsi di tiro effettuati presso poligoni enti o comandi dello Stato o presso poligono appositamente costituiti per la polizia municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.



I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al Prefetto.

ART. 12

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno.

Qualora il poligono di tiro si trovi in Comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla polizia municipale, l'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa è rilasciata dal Questore, ai sensi della legge 18 giugno 1969 n° 323, ed ha la durata di sei anni.

A tal fine, il Sindaco trasmette al Questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione, con la data della scadenza, nel tesserino di identificazione o altro documento di cui al quarto comma dell'art.4.

ART. 13

Rinvio a norme di legge e di regolamento.

Per le modalità ed i casi di porto dell'arma, per la tenuta e la custodia delle armi e delle munizioni, per l'addestramento e per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.



Dal che si è redatto il presente verbale sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Barbieri

IL SEGRETARIO GENERALE

Bellistri

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Spagna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta, su conforme dichiarazione del Messo incaricato, che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune, il giorno festivo **70 DIC 1989**

e che contro di essa nessun reclamo è pervenuto a questo Ufficio Amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dalla Sede Comunale, li **77 DIC. 1989**

N. **293** Div.

Esecutività alla Deliberazione

LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO nella seduta del **13-1-90** Letta ed esaminata la deliberazione in oggetto; Visto l'art. 80 Ord. EE. LL. approvato con L. R. 15-3-1963, n. 16

La presente deliberazione, in seguito alla pubblicazione di cui sopra senza opposizione ed invio alla C.P.C., è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 80 del D.L.P. 29-10-1955, n. 6 sull'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana.

DICHIARA

di non avere riscontrato in essa vizi di legittimità

Siracusa, li **10-02-1990**

Siracusa,

p.c.c. IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

IL SINDACO

Avv. P. Guffrida

Certificato di Pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario attesta, su conforme dichiarazione del Messo incaricato, che la presente deliberazione, in uno alla decisione della C.P.C. è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 20/2 al 7/3/1990 e che contro di essa nessun reclamo è pervenuto a quest'Ufficio Amministrativo, fino alla data odierna.-

Dalla Sede Comunale, li 8 Marzo 1990

IL SEGRETARIO GENERALE



Bellistri